



DELIBERA N. 16/24/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI ESENZIONE
DAGLI OBBLIGHI DI INVESTIMENTO IN OPERE EUROPEE PRESENTATA
DALLA SOCIETÀ GOOGLE IRELAND LIMITED**

(Cataloghi Google Play Movies & TV e YouTube Movies and Shows)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 gennaio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (di seguito, Direttiva SMAV);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito anche Testo unico);

VISTA la delibera n. 424/22/CONS del 14 dicembre 2022, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*” (di seguito “Regolamento quote”);

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro dello sviluppo economico 29 gennaio 2021, n. 47, recante “*Regolamento in materia di definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana di cui all'articolo 44-sexies del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»*” (di seguito, Decreto opere EOI);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) In data 2 ottobre 2023 (prot.n. 0248654), la società Google Ireland Limited. (di seguito “Google” o “la Società”) ha presentato all’Autorità un’istanza di esenzione o, in subordine, di deroga, dagli obblighi di investimento in opere europee per i servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, comma 5 e 56, comma 2, del Testo unico e degli articoli 8, comma 1, e 9, comma 1, del Regolamento quote;
- 2) Google è una società registrata in Irlanda che fornisce i servizi di media audiovisivi a richiesta “Google Play Movies & TV e YouTube Movies and Shows”, disponibili anche in Italia. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva SMAV, il Paese di origine e di stabilimento di Google Ireland Limited è l’Irlanda, e la società è soggetta al controllo e alla giurisdizione esclusiva della Comisiùn na Meàn, l’autorità nazionale di regolazione irlandese;
- 3) In particolare, la Società, nell’istanza di esenzione, facendo riferimento ai servizi che si rivolgono ai consumatori in Italia, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del Testo unico e dell’art. 8, comma 1, del Regolamento quote, chiede l’esenzione dagli obblighi di cui all’articolo 55, comma 3, per aver realizzato un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro;
- 4) Contestualmente, con comunicazione acquisita con prot. n. 0243280 del 26 settembre 2023, la Società ha, presentato, altresì, richiesta di riesame della delibera n. 80/23/CONS, del 30 marzo 2023, recante “*Provvedimento di rigetto dell’istanza di deroga agli obblighi di investimento in opere europee e di produttori indipendenti presentata dalla società Google Ireland Limited*”, adducendo che “*Google Ireland chiede che venga effettuato il riesame del Provvedimento e sia concessa la deroga prevista dall’articolo 55, comma 2, e dall’articolo 56, comma 2, del TUSMAR nonché dall’articolo 9, par. 1, lett. b) e d) del Regolamento, sulla base de: (i) il fatturato inferiore a 10 milioni di Euro, come risulta dagli ultimi bilanci approvati per il 2020 ed il 2021 (...) e, in base ai nuovi elementi illustrati nella presente richiesta, de (ii) la natura dei servizi che rendono impraticabile nonché ingiustificata l’applicazione di tali obblighi a Google Ireland*”. La Società precisa, inoltre, che “*Sono fatte salve le contestazioni in merito all’inapplicabilità ratione temporis di tale Regolamento [il Regolamento quote] sulla base delle argomentazioni ampiamente sviluppate da Google Ireland nella sua comunicazione datata 10 febbraio 2023, numero di protocollo 0037221, la quale si intende integralmente recepita in tale richiesta.*”.
- 5) Con riferimento alla richiesta di riesame della delibera n. 80/23/CONS, si ritiene che gli elementi forniti dalla Società non costituiscano elementi nuovi tali da indurre ad una diversa valutazione dell’istanza di deroga presentata per il 2022 e rigettata con la menzionata delibera, non rilevandosi, dunque, alcun motivo sul quale dare luogo al riesame della delibera medesima. In particolare, l’Autorità ritiene di riportarsi integralmente alle motivazioni già espresse nella delibera n. 80/23/CONS relativamente a compatibilità del modello di business dei servizi con gli obblighi di finanziamento di opere europee e di produttori indipendenti previsto dalla legge: “*Né può trovare applicazione per tale motivo l’art. 56, comma 2, lett. d) del Testo unico, che prevede la possibilità di concessione della deroga laddove gli obblighi siano*

impraticabili o ingiustificati, in quanto affermare l'incompatibilità della strategia industriale ed economica con gli obblighi in materia opere europee significherebbe frustrare automaticamente proprio l'obiettivo perseguito dalla Direttiva SMAV in primis e dalla relativa disciplina in esame, e cioè quella di incentivare la produzione e la diffusione di tali opere”;

- 6) In data 27 ottobre 2023, con nota prot. n. 0277120, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione dell'esenzione dagli obblighi oggetto di istanza. In data 14 novembre 2023 si è tenuta l'audizione con rappresentanti della Società. In data 16 novembre 2023, con nota prot. n. 0294434, l'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni, con la quale si chiedeva di produrre, in aggiunta al materiale già depositato dalla Società, anche un estratto dell'ultimo conto economico approvato o dell'omologa scrittura contabile approvata, unitamente a ogni altro eventuale elemento e/o informazione ritenuti utili nell'ambito e per le finalità del presente procedimento. La Società ha riscontrato con nota pervenuta in data 29 dicembre 2023, prot. n. 0332083: pertanto, i termini procedurali sono stati sospesi a decorrere dal 16 novembre 2023 e fino al 29 dicembre 2023, ciò comportando che il termine per l'adozione del provvedimento finale è il 12 febbraio 2024;
- 7) In via preliminare, ai sensi del citato art. 55, comma 5 del Testo unico, come disciplinato dall'art. 8, comma 1, del Regolamento quote, gli obblighi di investimento in opere europee non si applicano ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato al di sotto di un totale annuo di 5 milioni di euro;
- 8) Nella comunicazione inviata all'Autorità, ai sensi del Regolamento quote, la Società dichiara un fatturato sul territorio italiano, per l'anno 2022, pari a EUR [omissis] per il servizio di media audiovisivo YouTube Movies & Shows e di EUR [omissis] per il servizio Google Play Movies & Shows. Tale fatturato risulta essere al di sotto della soglia fissata dall'Autorità in 5 milioni di euro, così come previsto all'art. 8, comma 1, del Regolamento quote;
- 9) L'Autorità, alla luce della dichiarazione della Società e delle verifiche effettuate tramite l'Informativa economica di sistema, ritiene di accogliere l'istanza di esenzione. Quanto alla durata, si concede l'esenzione richiesta dal 1° gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023.

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte e del fatto che ricorrono i presupposti per accordare l'esenzione richiesta, nei termini e con la vigenza indicati in motivazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di esenzione dagli obblighi di investimento in opere europee presentata dalla società Google Ireland Limited per i cataloghi Google Play Movies & TV e YouTube Movies and Shows.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa dal 1° gennaio 2023 e perdura sino al 31 dicembre 2023.

3. L'istanza di riesame della delibera n. 80/23/CONS è rigettata.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Google Ireland Limited e pubblicata sul sito web dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba